



Associazione Culturale "Sciami"

Porto Pirri, 34 – 96017 Noto (SR) – c.f. 92018900891

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2014 – 0032155 del 07/10/2014

Al

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 Roma



Noto, 06 ottobre 2014

Trasmesse via pec

**Oggetto:** istanza di permesso di prospezione in mare denominata "d1 C.P.-SC" presentata dalla Schlumberger italiana S.p.a. – Osservazioni.

La Associazione Culturale "Sciami", presa visione dell'istanza in oggetto e del relativo Studio di Impatto Ambientale (SIA) resi pubblici sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1481/2246>), esprime il proprio dissenso e parere negativo.

Al riguardo espone le seguenti osservazioni avverse:

- 1) Le prospettate attività di prospezione dovrebbero essere effettuate in un'area marina di **indiscusso valore naturalistico**. Al riguardo si noti che il SIA deve necessariamente prendere in considerazione, non soltanto la limitata area di intervento, bensì **anche le zone adiacenti e limitrofe** per la natura stessa degli studi in questione e dei possibili rischi ed attività connesse. Invero le zone adiacenti sono (come risulta dal SIA stesso) di protezione speciale e di interesse comunitario e nazionale. Di talché lo studio risulta incompleto e quindi deve ritenersi inidoneo;
- 2) In particolare tale attività di prospezione, per sua natura, come si evince dal SIA stesso, avrebbe forti ripercussioni negative sia sull'ambiente marino che sulla terra ferma, nonché sulla pesca tradizionale e turistica che da sempre svolge un importante ruolo nell'economia locale e nazionale (basti rammentare che il porto di Portopalo, uno dei maggiori di Sicilia, è proprio antistante l'area di intervento). Invero l'area oggetto di istanza si distingue per l'unicità della specifica **flora marina** locale (quale è la poseidonia, pianta estremamente importante per l'intero ecosistema marino e la biodiversità dell'area in oggetto) che è appunto estremamente sensibile a qualunque intervento antropico, ancor più se invasivo come lo è la prospettata tecnica di indagine geofisica identificata dal SIA e denominata "Air Gun". L'istanza deve quindi essere rigettata.
- 3) L'area oggetto di istanza si distingue inoltre per la presenza di molti **mammiferi marini ed altre specie marine protette**, quali la tartarughe caretta caretta (come si ricava dal SIA stesso). Al tal riguardo si noti che il SIA, alle pagine 32 e 33, così recita: "*Al momento non sono a disposizione dati esaustivi per comprendere l'estensione reale del problema legato all'impatto acustico sui cetacei da parte delle emissioni antropiche, per cui ACCOBAMS [Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Sea] propone un approccio precauzionale alla regolazione del rumore. In seguito all'adozione della risoluzione 4.17 "Guidelines to address the impact of anthropogenic noise on cetaceans in the ACCOBAMS area" da parte del 4° meeting delle parti contraenti, è stato creato un apposito gruppo di lavoro dedicato allo studio della mitigazione degli impatti acustici sui cetacei. La consapevolezza dell'impatto che le emissioni acustiche possono provocare sulla fauna marina, ed in particolare sui mammiferi marini, ha fatto sentire in tempi recenti, a livello internazionale, la necessità di regolamentare queste attività al fine di minimizzarne gli impatti. L'attenzione normativa è soprattutto focalizzata alle attività*

*considerate potenzialmente impattanti in tema di emissioni acustiche, cioè test a mare che prevedono l'impiego di sonar militari e indagini geofisiche".*

E' chiaro, dunque, come il SIA stesso riconosca come le emissioni sonore e altre attività antropiche siano tutt'ora un problema per i mammiferi marini e causino un concreto impatto sugli stessi. Per tale solo fatto le attività in oggetto devono essere rigettate.

Inoltre, il SIA rammenta che debba essere adottato il principio della precauzione nella regolamentazione del rumore. Pertanto, non esistendo oggi delle misure idonee ad evitare tale impatto e problema, anche sotto tale profilo attività in oggetto devono essere rigettate;

- 4) Assume ulteriore carattere determinante ai fini del rigetto delle attività oggetto dell'istanza (pur senza voler recedere da tutte le contestazioni e osservazioni di cui alla presente) la pronuncia del T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - ordinanza 24 febbraio 2010, n. 130, in forza della quale è stato sospeso il provvedimento con cui il Ministero dell'Ambiente si era espresso positivamente in merito allo svolgimento di indagini geofisiche con la tecnica dell'"Air Gun" in quanto ritenuta pregiudizievole di alcune specie marine: *"(...) non sono stati adeguatamente considerati gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'utilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica (i.e. Air Gun) per la salvaguardia di alcune specie marine; è stata omessa ogni valutazione dei pregiudizi che l'attività di ricerca petrolifera in argomento può produrre a carico delle attività produttive attraverso le quali si manifesta la vocazione del territorio costiero"*.
  
- 5) Per le valutazioni in oggetto, aventi natura ambientale, deve essere applicato (come peraltro riconosciuto dal SIA alle pp. 32 e 33 sopra richiamate) il **Principio di Precauzione**. Ebbene, tale principio è dettato sia dalla normativa e trattati comunitari, sia dalle convenzioni delle Nazioni Unite (*ex multis* e da ultima, Dichiarazione di Istanbul del luglio 2013). È noto che tale principio impone che debbano essere evitate e quindi vietate quelle attività che comportino un pericolo potenziale o di cui non se ha ancora conoscenza certa. Non è quindi necessario che i rischi siano già conosciuti o provati affinché le relative cause/attività siano vietate (come prevede invece l'applicazione del Principio di Prevenzione), bensì basta che siano solo potenziali o indiziari. Orbene, i fatti e le evidenze risultanti dal SIA stesso evidenziano un grandissimo numero di pericoli potenziali all'ambiente marino e terrestre antistante (si vedano *inter alia* pp. 182 e ss.), rispetto ai quali vengono prospettate unicamente delle misure di mitigazione del rischio (si vedano *inter alia* pp. 230 e ss.) che sono assolutamente inadeguati ed insufficienti a garantire la tutela effettiva dell'ambiente secondo il principio di tutela di precauzione che qui trova applicazione.  
Anche per questo motivo l'istanza non può trovare accoglimento, ancor più se si considera che tale indagine è preordinata alla successiva (e non esplicitata, come appresso significato) e ben più pericolosa attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.  
In tal senso si è espresso anche il TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341 (cfr. anche T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010, n. 986) affermando che *"(la) valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività, sfuggendo, per l'effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell'integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi"*;
  
- 6) Si deve inoltre considerare che l'area interessata e la costa antistante si distinguono per una importantissima **vocazione turistica**, che le stesse amministrazioni locali hanno fortemente

promosso e supportato. Il settore turistico rappresenta infatti la più importante voce dell'economia locale sia per i privati, sia per gli enti locali territoriali portatori di interessi pubblici;

- 7) Inoltre, si deve rilevare che la zona direttamente interessata non può ritenersi idonea né per le indagini geofisiche in parola, né tantomeno per le prospettate attività di ricerca, in quanto qualificata come **zona sismica 2** ove "possono verificarsi forti terremoti" (pp. 65 e ss. del SIA). Infatti la zona di interesse corrisponde al punto di collisione neogenica-quadernaria dell'Africa con la placca Adria (o promontorio Apulo) e la placca Europea.

Ed infatti lo stesso SIA rammenta che: "*si tratta di una regione che per sue caratteristiche geologiche e tettoniche potrebbe essere potenzialmente in grado di generare **terremoti di alta magnitudo***". Invero in tale zona si registrano da sempre continui e fortissimi terremoti e maremoti.

Inoltre, anche i rilevamenti registrati negli anni passati dimostrano la natura della zona. Lo stesso SIA riconosce che "*il Canale di Sicilia nel passato recente è stata regione interessata da terremoti a discreta frequenza e media magnitudo, come pare evidente guardando la mappa di sismicità relativa agli ultimi 31 anni*".

Ebbene, non si potrebbe comprendere come in tali zone possano essere effettuate le attività oggetto di istanza, né quelle possibili e successive di ricerca di idrocarburi.

- 8) Senza recesso alcuno per le suesposte osservazioni, si noti anche che la SIA presentata dalla società Schlumberger, pur affrontando molti punti critici per l'ecosistema marino in cui intende operare ed esponendo le relative (e comunque insufficienti) misure di mitigazione, non ha adeguatamente preso in considerazione la sensibilità e la complessità della biodiversità nel suo insieme e la relativa tutela, con particolare riguardo agli effetti cumulativi dell'attività di indagine geofisica. È l'intero ecosistema che deve essere considerato, non solo ed autonomamente alcuni suoi aspetti. Non viene, ad esempio, chiarito che l'inquinamento acustico (calcolato attorno alla intensità elevatissima di 400 decibel) si può propagare per decine di chilometri e si sottovaluta l'effetto di sommovimento degli strati geologici del bombardamento su fondali di zone a rischio sismico come quelle interessate, sulla base di lacunosi studi geologici;

- 9) Inoltre, la società Schlumberger neanche chiarisce e spiega in modo esaustivo quale sia l'utilizzo finale del proprio studio e la natura del più ampio progetto cui afferisce. Invero tali attività sono prodromiche alla successiva fase di ricerca e poi di coltivazione di idrocarburi nell'area in oggetto. Non è assolutamente chiara l'identità del committente e la natura e magnitudo dell'attività che effettivamente si intende effettuare. Di fatto, se l'attività di indagine geofisica (qualora concessa) darà esito negativo allora verrà messo a rischio l'habitat marino e costiero, se viceversa tale indagine darà esito positivo allora è prevedibile che si darà avvio futura alla realizzazione di piattaforme fisse per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi. Pertanto, non si può procedere ad un corretto ed esauriente studio e valutazione di impatto ambientale se non mediante un esame e giudizio complessivi che riguardino anche le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, attività che ricadono nel giudizio degli effetti cumulativi a breve e lungo termine.

In tal senso si è espresso il T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341, che nell'esplicitare il criterio metodologico per il corretto svolgimento svolgimento della valutazione di impatto ambientale, precisa che **si deve tenere conto del progetto complessivo e non del singolo "lotto" di progetto** ("*Quando l'intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell'impresa, appare riconducibile ad un **unico programma imprenditoriale**, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz'altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi. Il codice dell'ambiente, con l'art 5, comma 1 lettera c, restituisce invero un concetto di impatto ambientale che, per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata. Logica conseguenza di questo **approccio alla nozione di impatto ambientale***").

appare l'obbligo, per l'imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto - così come prescritto dall'art 3, comma 2 lettera b) n.2 del DPCM 27 dicembre 1988 - perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso. Ciò significa che , pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall'imprenditore, l'organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento") (cfr. anche Consiglio Stato , sez. V, 16 giugno 2009 , n. 3849);

- 10) Infine, le suddetta Associazione dichiara di condividere e far propria la Delibera del Comune di Noto n. 221 del 23 settembre 2014 e la relativa relazione tecnica, che qui si intendono riportate e riprodotte per costituirne parte sostanziale e integrante;
- 11) Ferme le suesposte osservazioni di merito, l'istanza in questione ed il relativo procedimento amministrativo risultano inammissibili per violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché per difetto di istruttori e sviamento.

\*\*\*

In fede,

**Massimo Gimigliano**

*Presidente, in nome e per conto dell'Associazione Culturale "Sciami".*

## Pec Direzione

---

**Da:** felice.bonfanti <felice.bonfanti@pec.it>  
**Inviato:** lunedì 6 ottobre 2014 10:50  
**A:** DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it  
**Cc:** valledeltortorone@gmail.com  
**Oggetto:** Istanza di permesso di prospezione in mare denominata "d1 C.P-.SC" - Osservazioni ex Associazione "Sciami".  
**Allegati:** Osservazioni\_a\_d1\_C.P-.SC\_ex\_Sciami.pdf

In nome e per conto dell'Associazione Culturale "Sciami", con sede in Via Rocco Pirri, 34, Noto (SR), c.f. 92018900891, si trasmettono in allegato le osservazioni della stessa in merito all'istanza di permesso di prospezione in mare denominata "d1 C.P-.SC" presentata dalla Schlumberger italiana S.p.a., e che peraltro vengono riprodotte qui in calce.

Con osservanza,  
Avv. Felice Bonfanti.

Al

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

**Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali**

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma


Noto, 06 ottobre 2014

*Trasmesse via pec*

**Oggetto:** istanza di permesso di prospezione in mare denominata "d1 C.P-.SC" presentata dalla Schlumberger italiana S.p.a. – Osservazioni.

La Associazione Culturale "Sciami", con sede in Via Rocco Pirri, 34, Noto (SR), c.f. 92018900891, presa visione dell'istanza in oggetto e del relativo Studio di Impatto Ambientale (SIA) resi pubblici sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1481/2246>), esprime il proprio dissenso e parere negativo.

Al riguardo espone le seguenti osservazioni avverse:



- 1) Le prospettate attività di prospezione dovrebbero essere effettuate in un'**area marina di indiscusso valore naturalistico**. Al riguardo si noti che il SIA deve necessariamente prendere in considerazione, non soltanto la limitata area di intervento, bensì **anche le zone adiacenti e limitrofe** per la natura stessa degli studi in questione e dei possibili rischi ed attività connesse. Invero le zone adiacenti sono (come risulta dal SIA stesso) di protezione speciale e di interesse comunitario e nazionale. Di talché lo studio risulta incompleto e quindi deve ritenersi inidoneo;
- 2) In particolare tale attività di prospezione, per sua natura, come si evince dal SIA stesso, avrebbe forti ripercussioni negative sia sull'ambiente marino che sulla terra ferma, nonché sulla pesca tradizionale e turistica che da sempre svolge un importante ruolo nell'economia locale e nazionale (basti rammentare che il porto di Portopalo, uno dei maggiori di Sicilia, è proprio antistante l'area di intervento). Invero l'area oggetto di istanza si distingue per l'unicità della specifica **flora marina** locale (quale è la poseidonia, pianta estremamente importante per l'intero ecosistema marino e la biodiversità dell'area in oggetto) che è appunto estremamente sensibile a qualunque intervento antropico, ancor più se invasivo come lo è la prospettata tecnica di indagine geofisica identificata dal SIA e denominata "Air Gun". L'istanza deve quindi essere rigettata.
- 3) L'area oggetto di istanza si distingue inoltre per la presenza di molti **mammiferi marini ed altre specie marine protette**, quali la tartarughe caretta caretta (come si ricava dal SIA stesso). Al tal riguardo si noti che il SIA, alle pagine 32 e 33, così recita: "*Al momento non sono a disposizione dati esaustivi per comprendere l'estensione reale del problema legato all'impatto acustico sui cetacei da parte delle emissioni antropiche, per cui ACCOBAMS [Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Sea] propone un approccio precauzionale alla regolazione del rumore. In seguito all'adozione della risoluzione 4.17 "Guidelines to address the impact of anthropogenic noise on cetaceans in the ACCOBAMS area" da parte del 4° meeting delle parti contraenti, è stato creato un apposito gruppo di lavoro dedicato allo studio della mitigazione degli impatti acustici sui cetacei. La consapevolezza dell'impatto che le emissioni acustiche possono provocare sulla fauna marina, ed in particolare sui mammiferi marini, ha fatto sentire in tempi recenti, a livello internazionale, la necessità di regolamentare queste attività al fine di minimizzarne gli impatti. L'attenzione normativa è soprattutto focalizzata alle attività considerate potenzialmente impattanti in tema di emissioni acustiche, cioè test a mare che prevedono l'impiego di sonar militari e indagini geofisiche*".

E' chiaro, dunque, come il SIA stesso riconosca come le emissioni sonore e altre attività antropiche siano tutt'ora un problema per i mammiferi marini e causino un concreto impatto sugli stessi. Per tale solo fatto le attività in oggetto devono essere rigettate.

Inoltre, il SIA rammenta che debba essere adottato il principio della precauzione nella regolamentazione del rumore. Pertanto, non esistendo oggi delle misure idonee ad evitare tale impatto e problema, anche sotto tale profilo attività in oggetto devono essere rigettate;

- 4) Assume ulteriore carattere determinante ai fini del rigetto delle attività oggetto dell'istanza (pur senza voler recedere da tutte le contestazioni e osservazioni di cui alla presente) la pronuncia del **T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - ordinanza 24 febbraio 2010, n. 130**, in forza della quale è stato sospeso il provvedimento con cui il Ministero dell'Ambiente si era espresso positivamente in merito allo svolgimento di indagini geofisiche con **la tecnica dell'"Air Gun"** in quanto **ritenuta pregiudizievole di alcune specie marine**: "*(...) non sono stati adeguatamente considerati gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'utilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica (i.e. Air Gun) per la salvaguardia di alcune specie marine; è stata omessa ogni valutazione dei pregiudizi che l'attività di ricerca petrolifera in argomento può produrre a carico delle attività produttive attraverso le quali si manifesta la vocazione del territorio costiero*".
- 5) Per le valutazioni in oggetto, aventi natura ambientale, deve essere applicato (come peraltro riconosciuto dal SIA alle pp. 32 e 33 sopra richiamate) il **Principio di Precauzione**. Ebbene, tale principio è dettato sia dalla normativa e trattati comunitari, sia dalle convenzioni delle Nazioni Unite (*ex multis* e da ultima, Dichiarazione di Istanbul del luglio 2013). È noto che tale principio impone che debbano essere evitate e quindi vietate quelle attività che comportino un pericolo potenziale o di cui non se ha ancora conoscenza certa. Non è quindi necessario che i rischi siano già conosciuti o provati affinché le relative cause/attività siano vietate (come prevede invece l'applicazione del Principio di Prevenzione), bensì basta che siano solo potenziali o indiziari. Orbene, i fatti e le evidenze risultanti dal SIA stesso evidenziano un grandissimo numero di pericoli potenziali all'ambiente marino e terrestre antistante (si vedano *inter alia* pp. 182 e ss.), rispetto ai quali vengono prospettate unicamente delle **misure di mitigazione del rischio** (si vedano *inter alia* pp. 230 e


ss.) che sono assolutamente inadeguati ed insufficienti a garantire la tutela effettiva dell'ambiente secondo il principio di tutela di precauzione che qui trova applicazione.

Anche per questo motivo l'istanza non può trovare accoglimento, ancor più se si considera che tale indagine è preordinata alla successiva (e non esplicitata, come appresso significato) e ben più pericolosa attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

In tal senso si è espresso anche il TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341 (cfr. anche T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010, n. 986) affermando che *“(la) valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività, sfuggendo, per l'effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell'integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi”;*

- 6) Si deve inoltre considerare che l'area interessata e la costa antistante si distinguono per una importantissima **vocazione turistica**, che le stesse amministrazioni locali hanno fortemente promosso e supportato. Il settore turistico rappresenta infatti la più importante voce dell'economia locale sia per i privati, sia per gli enti locali territoriali portatori di interessi pubblici;
- 7) Inoltre, si deve rilevare che la zona direttamente interessata non può ritenersi idonea né per le indagini geofisiche in parola, né tantomeno per le prospettate attività di ricerca, in quanto qualificata come **zona sismica 2** ove “possono verificarsi forti terremoti” (pp. 65 e ss. del SIA). Infatti la zona di interesse corrisponde al punto di collisione neogenica-quaternaria dell'Africa con la placca Adria (o promontorio Apulo) e la placca Europea.
- Ed infatti lo stesso SIA rammenta che: *“si tratta di una regione che per sue caratteristiche geologiche e tettoniche potrebbe essere potenzialmente in grado di generare **terremoti di alta magnitudo**”*. Invero in tale zona si registrano da sempre continui e fortissimi terremoti e maremoti.
- Inoltre, anche i rilevamenti registrati negli anni passati dimostrano la natura della zona. Lo stesso SIA riconosce che *“il Canale di Sicilia nel passato recente è stata regione interessata da terremoti a discreta frequenza e media magnitudo, come pare evidente guardando la mappa di sismicità relativa agli ultimi 31 anni”*.
- Ebbene, non si potrebbe comprendere come in tali zone possano essere effettuate le attività oggetto di istanza, né quelle possibili e successive di ricerca di idrocarburi.
- 8) Senza recesso alcuno per le suesposte osservazioni, si noti anche che la SIA presentata dalla società Schlumberger, pur affrontando molti punti critici per l'ecosistema marino in cui intende operare ed esponendo le relative (e comunque insufficienti) misure di mitigazione, non ha adeguatamente preso in considerazione la sensibilità e la complessità della biodiversità nel suo insieme e la relativa tutela, con particolare riguardo agli effetti cumulativi dell'attività di indagine geofisica. È l'intero ecosistema che deve essere considerato, non solo ed autonomamente alcuni suoi aspetti. Non viene, ad esempio, chiarito che l'inquinamento acustico (calcolato attorno alla intensità elevatissima di 400 decibel) si può propagare per decine di chilometri e si sottovaluta l'effetto di sommovimento degli strati geologici del bombardamento su fondali di zone a rischio sismico come quelle interessate, sulla base di lacunosi studi geologici;
- 9) Inoltre, la società Schlumberger neanche chiarisce e spiega in modo esaustivo quale sia l'utilizzo finale del proprio studio e la natura del più ampio progetto cui afferisce. Invero tali attività sono prodromiche alla successiva fase di ricerca e poi di coltivazione di idrocarburi nell'area in oggetto. Non è assolutamente chiara l'identità del committente e la natura e magnitudo dell'attività che effettivamente si intende effettuare. Di fatto, se l'attività di indagine geofisica (qualora concessa) darà esito negativo allora verrà messo a rischio l'habitat marino e costiero, se viceversa tale indagine darà esito positivo allora è prevedibile che si darà avvio futura alla realizzazione di piattaforme fisse per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi. Pertanto, non si può procedere ad un corretto ed esauriente studio e valutazione





di impatto ambientale se non mediante un esame e giudizio complessivi che riguardino anche le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, attività che ricadono nel giudizio degli effetti cumulativi a breve e lungo termine.

In tal senso si è espresso il T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341, che nell'esplicitare il criterio metodologico per il corretto svolgimento della valutazione di impatto ambientale, precisa che **si deve tenere conto del progetto complessivo e non del singolo "lotto" di progetto** ("Quando l'intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell'impresa, appare riconducibile ad un **unico programma imprenditoriale**, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz'altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi. Il codice dell'ambiente, con l'art 5, comma 1 lettera c, restituisce invero un concetto di impatto ambientale che, per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata. Logica conseguenza di questo **approccio alla nozione di impatto ambientale appare l'obbligo, per l'imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto** - così come prescritto dall'art 3, comma 2 lettera b) n.2 del DPCM 27 dicembre 1988 - perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso. Ciò significa che, pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall'imprenditore, l'organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la *reductio ad unitatem*, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento") (cfr. anche Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849);

- 10) Infine, le suddetta Associazione dichiara di condividere e far propria la Delibera del Comune di Noto n. 221 del 23 settembre 2014 e la relativa relazione tecnica, che qui si intendono riportate e riprodotte per costituirne parte sostanziale e integrante;
- 11) Ferme le suesposte osservazioni di merito, l'istanza in questione ed il relativo procedimento amministrativo risultano inammissibili per violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché per difetto di istruttori e sviamento.

\*\*\*